



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 251 del 14/12/2023

Oggetto: COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO INDUSTRIALE ARTIGIANALE DENOMINATO P8 AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA LR 24/17 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTE:

il D.Lgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008;

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1956 del 22.11.2021, relativa all'approvazione dell'"*Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49, della L.R. n. 24 del 2017, in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017*";

PREMESSO che il Comune di San Secondo Parmense è dotato di P.S.C. P.O.C - R.U.E. approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2004, ottenuto attraverso la traduzione del vecchio PRG ai sensi del comma 5 dell'art.43 della L.R. 20/2000;

che lo stesso Comune ha trasmesso con nota PEC n.12806 del 16.12.2021, pervenuta a protocollo PEC n. 26123 del 14.9.2023, il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "P8";

che il Comune, con la stessa comunicazione, ha provveduto altresì alla convocazione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/90 e s.m.i, al fine di acquisire i pareri degli enti competenti alla valutazione del piano;

che il Comune con successiva nota PEC del 9.12.2023, pervenuta a protocollo PEC n. 34695 dell'11.12.2023, ha provveduto alla trasmissione dei seguenti pareri acquisiti in sede di conferenza:

- *parere favorevole di ARPAE con prescrizioni (Rif. Arpae PG 201638 del 27/11/2023 - Sinadoc n.33356/2023);*
- *parere favorevole di AUSL Prot. n.63731 con prescrizioni del 21.9.2023;*
- *parere favorevole del Consorzio di Bonifica P.se Prot. n.11709 del 6.12.2023;*
- *parere favorevole con prescrizioni della SABAP per le Province di Parma e Piacenza Prot. n.5047/2023;*
- *parere favorevole di IRETI Prot. n.13475 del 10.10.2023;*
- *nulla osta di EMILIAMBIENTE Prot. n. 8172 del 29.11.2023;*

che non risultano trasmesse specifiche osservazioni in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della proposta di piano avanzata;

CONSTATATO che l'area oggetto del presente Piano si trova nella zona est del capoluogo a nord della S.P.10 ed ha accesso da strada della Cogolarà;

che il comparto è classificato nella strumentazione urbanistica vigente come "ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI ESPANSIONE";

che la stessa zona di intervento è censita al C.T. del Comune di San Secondo P.se al F.32, mapp. 235 – 47 – 48 E 239 (Parte);

che Il PUA in esame consta della realizzazione di 3 edifici a destinazione artigianale/industriale in un'area classificata "ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI ESPANSIONE", con relative Norme Urbanistiche ed edilizie specifiche riportate nella documentazione in esame; l'intera proposta interessa una superficie territoriale di oltre 33.000 metri quadri e una superficie utile di 14.800 metri quadri; il contesto si caratterizza per la presenza di un distributore di carburanti ad est, un ricettore residenziale, un caseificio ad ovest e un'area commerciale a sud;

che nella configurazione di progetto si prevede la realizzazione del nuovo complesso produttivo con le seguenti caratteristiche:

- Sup. Territ.le (S.T.): 33.073 ma, Sup. Utile (SU): 14.880 mq;
- Verde Pubblico: 3.582 mq, Parcheggi Pubblici: 2.081mq;
- LT 1: Area tot. 8.039 mq di cui impermeabile tra coperture e piazzali 5.500 mq;
- LT 2: Area tot.16.310 mq di cui impermeabile tra coperture e piazzali 11.000 mq
- LT 3: Area tot.1.433 mq di cui impermeabile tra coperture e piazzali 1.300 mq

che il Comune, con nota pervenuta a protocollo PEC n.34883/2023, ha provveduto alla trasmissione della specifica ValSAT, che evidenzia come alla luce delle azioni di trasformazione previste nel PUA, dello stato ambientale di riferimento nella area in esame e dell'analisi della sostenibilità ambientale è possibile riportare le seguenti considerazioni conclusive:

- *non vi sono modifiche introdotte dal PUA rispetto a quanto pianificato in fase di redazione di PSC POC RUE e già oggetto di Valsat;*
- *gli impatti generati sono comunque limitati, non trasferibili ad ambiti limitrofi e tutti mitigabili tramite l'adozione di specifici interventi ad hoc;*
- *la predisposizione di un piano di monitoraggio ante, post ed in corso d'opera, consente di*

garantire un continuo controllo;

- *conseguentemente all'analisi svolta si ritiene che le azioni previste nel PUA non inducano effetti negativi pertanto sia dunque da considerarsi sostenibile dal punto di vista ambientale;*

CONSIDERATO che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che in particolare ai sensi del citato art. 4, 4° comma della L.R. 24/2017, nonché la circolare regionale n.179478 del 14.3.2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione di PUA e Varianti al PUA, o la loro conclusione secondo le procedure della L.R. 20/2000 artt. 31 e 35;

CONSIDERATO che l'istruttoria del Servizio Pianificazione territoriale, pur non rilevando contrasti con la pianificazione strutturale comunale e gli obiettivi di tutela della pianificazione sovraordinata, ha evidenziato la necessità di alcuni perfezionamenti rispetto ai quali il Comune, in fase approvativa, dovrà produrre adeguate integrazioni e nello specifico che per il PUA in oggetto è prevista l'esecuzione entro 10 (dieci) anni. A tal riguardo si rileva tuttavia, ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017, la necessità del rispetto del principio di immediata attuazione degli interventi. La stipula della convenzione deve prevedere "termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi" (art. 4, c.5, secondo periodo). Tali titoli abilitativi devono riguardare sia le opere di urbanizzazione che gli interventi privati. Tali concetti sono stati altresì precisati nella circolare regionale di prime indicazioni applicative della LR 24/17 (Prot. n.179478 del 14.03.2018), in cui si afferma che è necessario l'"avvio ed il completamento dei lavori entro tempi certi e quanto più possibile ravvicinati, in ragione della complessità e rilevanza degli interventi da realizzare";

che ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con le seguenti prescrizioni:

- circa le previsioni di aree produttive, nelle successive fasi edilizie o di entrata in esercizio delle attività, andrà presentata una valutazione previsionale di impatto acustico specifica;
- la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà necessariamente considerare il traffico indotto tra le sorgenti proprie dell'attività che si andranno ad insediare;

che AUSL ha espresso parere di competenza favorevole, fermo restando quanto segue:

- appare opportuno, oltre ad individuare parcheggi per autovetture, prevedere una dotazione di parcheggi pubblici attrezzati e dimensionati per sopperire alle esigenze dei mezzi pesanti di trasporto che graviteranno sul comparto;
- per favorire una mobilità dolce appare necessario prevedere una pista ciclabile da collegare alla rete esistente;
- non avendo conoscenza del tipo di attività che si andrà ad insediare dovrà essere valutata con attenzione con il gestore del servizio la capacità del depuratore al quale saranno collettati i reflui provenienti dal comparto;
- nell'ambito del risparmio della risorsa idrica dovranno essere indicate le modalità di reimpiego delle acque meteoriche al fine di risparmiare la risorsa idrica e non gravare sulla rete di smaltimento;

ricordando altresì che:

- dovranno essere individuati parcheggi riservati ai veicoli di persone disabili, di larghezza non inferiore a m. 3.20, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50 posti auto;
- i marciapiedi dovranno avere una larghezza minima di m. 1.50 e dovranno essere raccordati in modo da poter essere usufruibili anche da persone portatrici di handicap motorio, in particolare gli attraversamenti dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche dei passi carrai, così da consentire la rotazione in piano della sedia a ruote; i cambi di quota dovranno essere segnalati a mezzo di una fascia zigrinata per tutta la larghezza del marciapiede, in modo da essere percepiti anche da non vedenti / ipovedenti;

- l'illuminazione dovrà essere tale da garantire buoni livelli di illuminamento ed impedire fenomeni di abbagliamento; dovrà essere garantito il rispetto di quanto disposto dal DM 26/03/1991, allegato II p. 3 A 6 nel caso di incroci tra condotte fognarie e acquedottistiche; che il progetto di lottizzazione, secondo quanto indicato nella "Relazione di invarianza idraulica", prevede la realizzazione di un sistema di laminazione delle acque meteoriche formato dal sovradimensionamento della dorsale principale di smaltimento delle acque bianche e di una vasca di laminazione per ognuno dei 3 lotti individuati nel PUA;

che nel merito degli aspetti idraulici il Consorzio di Bonifica P.se con nota PEC Prot. n.11709 del 6.12.2023 ha espresso parere di competenza favorevole, evidenziando in particolare quanto segue:

- il principio d'invarianza idraulica dovrà essere garantito nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento di Polizia Idraulica Consortile, prevedendo un volume utile minimo di laminazione pari a 600 m³/ha dell'intera area d'intervento oppure, se più gravoso, dovrà essere dimensionato applicando il metodo delle sole piogge, considerando un evento pluviometrico con TR=100 anni e una portata limite allo scarico determinata da una strozzatura realizzata con bocca tarata DN200mm e battente massimo di 0,80 m. L'effetto di laminazione assolto dai singoli lotti dovrà invece essere regolato da una strozzatura realizzata con bocca tarata DN160mm e battente massimo di 0,80 m;
- occorre assumere un volume di laminazione complessivo, relativo a un tempo di ritorno TR pari a 100 anni, pari a circa 2'000 m³. Tale volume dovrà essere ripartito tra la dorsale principale, che dovrà garantire circa 400 m³ di laminazione, e i lotti 1, 2 e 3, che dovranno garantire rispettivamente 500, 1'000 e 100 m³ circa. Nel punto di scarico dovrà essere inserita opportuna valvola di non ritorno;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di VALSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del piano, nel rispetto della procedura di cui all'art.35, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione della stessa variante;

PRESO ATTO dei contenuti delle analisi svolte, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni di piano avanzate con gli aspetti geologici e sismici del territorio,fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e del D.M. 17 gennaio 2018;

che l'intervento in progetto ricade in un'area classificata dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) come scenario P2-M (alluvioni poco frequenti) e pericolosità RI (rischio moderato o nullo), al fine della sicurezza idraulica degli edifici, come illustrato nella relazione di invarianza idraulica allegata al progetto, oltre a quanto previsto dalla D.G.R.1300/2016, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Polizia Idraulica Consortile, come richiamato nel parere del Consorzio di Bonifica, cioè un innalzamento di almeno 50 cm del piano di progetto rispetto al piano campagna attuale;

ATTESO CHE l'espressione con il presente atto della Provincia attiene in particolare alla formulazione di osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

che il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate (art.35 LR 20/2000 e smi);

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare le osservazioni sul PUA di iniziativa privata P8 del Comune di San Secondo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 di cui al precedente CONSIDERATO, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni degli enti competenti in materia ambientale;

di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sul PUA di iniziativa privata P8 del Comune di San Secondo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi;

di trasmettere altresì al Comune di San Secondo copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4709 /2023** ad oggetto:

" COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO INDUSTRIALE ARTIGIANALE DENOMINATO P8 AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA LR 24/17 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 14/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale